



**COMUNE DI
CASTELNUOVO BERARDENGA
(PROVINCIA DI SIENA)**

cittaslow

rete internazionale delle città del buon vivere



Allegato 1)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO
COMUNALE**

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Trattamento dei dati personali

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art. 5 - Titolare
- Art. 6 - Responsabile
- Art. 7 - Incaricati
- Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo
- Art. 9 - Nomina degli Incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 10 - Aree Private di "collaborazione" Istituzionale con i cittadini

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali

- Art. 11 – Accesso ai sistemi e parola chiave
- Art. 12 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 13 – Obblighi degli operatori
- Art. 14 – informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003

Sezione II – Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

- Art. 15 – Diritto di accesso

Sezione III – Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

- Art. 16 - Sicurezza dei dati
- Art. 17 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 18 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali
- Art. 19 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV- Comunicazione e diffusione dei dati

- Art. 20 – Comunicazione
- Art. 21 – Pubblicità del Regolamento

CAPO IV – TRATTAMENTO DI DATI CONTRO L'ABBANDONONO ABUSIVO DI RIFIUTI E SOSTANZE PERICOLOSE

- Art. 22 – Finalità
- Art. 23 – Modalità
- Art. 24 – Responsabili ed Incaricati
- Art. 25 – Misure di Sicurezza
- Art. 26 - Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003
- Art. 27 – Conservazione delle immagini
- Art. 28 – Posizionamento delle foto-trappole
- Art. 29 – Manutenzione dell'impianto

CAPO V - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art. 30 - Tutela

CAPO VI - MODIFICHE

- Art. 31 - Disposizioni finali

CAPO VII – ENTRATA IN VIGORE

Art. 32 – Entrata in vigore

Allegati:

“A” – informativa breve

“B” – informativa completa

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali per mezzo di impianti di videosorveglianza del Comune di Castelnuovo Berardenga, determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio, ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni (s.m.i.), e del provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010.
2. Per tutto quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) Per “**banca di dati**”, il complesso organizzato di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano i soggetti e i mezzi che transitano nell’area interessata;
 - b) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
 - d) per “**Titolare**” del trattamento, l’Ente Comune di Castelnuovo Berardenga, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per “**Responsabile**” del trattamento, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al Titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - f) per “**Incaricati**” del trattamento, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;
 - g) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - h) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti

determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

j) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

k) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

l) per “**preposti**” gli Incaricati alla gestione tecnica dell'impianto.

Art. 3 – Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza nel territorio, gestiti dal Comune di Castelnuovo Berardenga, presso la sede definita dal Titolare con apposito atto, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolto nel trattamento. I dati raccolti mediante i predetti sistemi di videosorveglianza, oggetto del trattamento, sono trattati ed utilizzati in ottemperanza dei principi di necessità, pertinenza e proporzionalità stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003.
2. Le finalità istituzionali del progetto di videosorveglianza del Comune di Castelnuovo Berardenga sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune, tenuto conto in particolare: legge 24.7.2008, n. 125 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, legge 23.4.2009, n. 38 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché di atti persecutori”, Decreto Ministro Interni 5.8.2008 “Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”, legge 18 aprile 2017, n. 48 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", legge 7.3.1986, n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, D. Lgs. 31.3.1998, n. 112 “Conferimento compiti e funzioni amministrative dello Stato alle Regioni e agli Enti locali”, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. In particolare, l'uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana e per la tutela ambientale.
3. La disponibilità tempestiva di immagini presso la sede definita dal Titolare del Trattamento con apposito atto, costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione

dell'azione delle forze dell'ordine.

4. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati per fini di sicurezza urbana e tutela ambientale:
 - a) a prevenire, accertare e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale nell'ambito del più ampio concetto di sicurezza urbana così come individuata secondo i Decreti del Ministro dell'Interno 5.8.2008;
 - b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento sugli immobili medesimi;
 - c) al controllo di determinate aree rilevanti sotto il profilo della prevenzione generale e della sicurezza nonché sotto il profilo della tutela ambientale;
 - d) al controllo di determinati spazi dedicati alla raccolta dei rifiuti, al fine di prevenire l'abbandono abusivo di sostanze pericolose;
 - e) al controllo di aree urbane ed extraurbane già soggette ad abbandono di rifiuti, anche speciali o da lavorazioni, al fine di prevenire la dispersione di sostanze 'pericolose nell'ambiente e di tutelare il decoro urbano ed il patrimonio naturalistico del territorio comunale, tutelando in particolar modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza e decoro nelle zone monitorate.
5. Le immagini della videosorveglianza per la sicurezza del territorio non possono essere utilizzate direttamente per l'irrogazione di sanzioni amministrative, ma esclusivamente per l'eventuale invio di personale o per lo svolgimento di qualsivoglia ulteriore attività istruttoria finalizzata agli accertamenti degli illeciti amministrativi del caso.
6. Le immagini potranno essere visionate:
 - a) sulla base di denunce di atti criminosi da parte dei cittadini, per il successivo inoltro delle eventuali fonti di prova all'autorità giudiziaria;
 - b) sulla base di segnalazioni relative ad atti criminosi accertate direttamente dagli organi di polizia in servizio sul territorio cittadino;
 - c) sulla base di atti criminosi che vengono rilevati direttamente dagli operatori di polizia nel visionare le immagine trasmesse in diretta dalle telecamere nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - d) sulla base di richieste specifiche per indagini da parte dell'autorità giudiziaria;
 - e) sulla base di ogni altra richiesta di specifici organi/autorità che siano espressamente autorizzati secondo specifiche norme di legge;

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione degli impianti di videosorveglianza: con provvedimento della Giunta Comunale saranno individuati ed eventualmente modificati l'elenco delle telecamere nonché le zone soggette a videosorveglianza.
2. Le telecamere sono dotate di sistemi di ripresa digitale e generano flussi video su rete di telecomunicazione basata sul protocollo IP. I segnali video delle unità di ripresa confluiscono verso un sistema di archiviazione di immagini video e sono visualizzate per mezzo di postazioni di consultazione e controllo preventivamente identificate e abilitate, situate presso la sede definita dal Titolare del trattamento con apposito atto. Queste postazioni consentono la visualizzazione dei flussi video in tempo reale o la ricerca, la visualizzazione e l'eventuale estrazione di sequenze video registrate.
3. La piattaforma software di gestione dei dati (immagini) è anch'essa dotata di una funzionalità di controllo degli accessi mediante la creazione di account, con credenziali di autenticazione, a cui saranno abbinati diversi profili operativi differenziati per livelli di visibilità e trattamento delle immagini. La distribuzione delle credenziali e l'associazione con i diversi profili operativi agli operatori Incaricati avviene secondo le indicazioni del Titolare al trattamento dei dati in base ai compiti attribuiti ad ognuno.
4. I sistemi di controllo fisico degli accessi ai locali del Data Center e quelli di controllo logico ai sistemi software di gestione delle immagini sono dotati di una funzionalità di tracciamento degli accessi (log) che consentono al Titolare al trattamento dei dati di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal Titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica).
5. I sistemi software di gestione delle immagini sono dotati di una funzionalità di cancellazione automatica delle registrazioni in modo da garantire un periodo di conservazione dei dati conforme alle disposizioni di legge.
6. I soggetti preposti alle operazioni derivanti da esigenze di manutenzione potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
7. La rete utilizzata per il trasporto dei flussi video è una rete proprietaria, chiusa (fatta eccezione per gli aggiornamenti necessari), non interconnessa con altre reti private (rete interna dell'amministrazione comunale o altro) o pubbliche (Internet).
8. Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive a circuito chiuso e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti, gli oggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 - Titolare

1. Il Titolare del trattamento dei dati mediante visione e registrazione delle immagini delle telecamere è il Comune di Castelnuovo Berardenga nella persona del Sindaco. Il Titolare ha il dovere di rispettare quanto normativamente previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dal presente regolamento e dalla legislazione vigente, ivi incluso il profilo della sicurezza per impedire appropriazioni od usi indebiti dei dati.
2. Il Comune di Castelnuovo Berardenga nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali.
3. Il Comune di Castelnuovo Berardenga in persona del Sindaco, nella sua qualità di Titolare del trattamento, coadiuvandosi con il Responsabile nominato, provvederà ad evadere tempestivamente le istanze di accesso pervenute ex art. 7 D.Lgs. 196/2003, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. Il Titolare, entro detto termine, comunicherà, altresì, le ipotesi in cui siano necessarie operazioni di particolare complessità per il reperimento del dato, e che potrebbero posticipare la risposta all'istanza ricevuta entro un termine indicato di volta in volta. Le spese per l'estrapolazione del dato immagine debbono essere attribuite all'istante se questi è soggetto diverso da coloro i quali hanno istituzionalmente facoltà di accesso.

Art. 6 - Responsabile

1. Il Responsabile nominato, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco. Possono altresì essere nominati Responsabili del trattamento altre forze di polizia diverse dalla Polizia Municipale di Castelnuovo Berardenga, relativamente ai loro rispettivi ambiti territoriali del Comune, in relazione al complesso di operazioni concernenti le riprese delle immagini, la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati dallo stesso soggetto pubblico fruibili e trattati.
2. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
3. Il Responsabile nominato, anche per il tramite degli Incaricati, dovrà comunicare al Titolare le

istanze di accesso eventualmente pervenute, coadiuvandolo, poi, nell'evasione delle stesse nei modi e nei termini indicati nel presente regolamento.

4. Il Responsabile individua e nomina per iscritto, dando loro idonee istruzioni, gli Incaricati del trattamento, i quali osservano le disposizioni previste dal presente regolamento compatibilmente con i rispettivi ordinamenti speciali, nonché in relazione alle disposizioni e agli accessi al sistema di videosorveglianza consentiti dal Titolare.
5. Il Responsabile :
 - vigila sul rispetto delle istruzioni impartite agli Incaricati;
 - adotta e rispetta le misure di sicurezza indicate dal Titolare del trattamento oppure individua ed adotta le misure di sicurezza idonee alla protezione dei dati raccolti per mezzo di sistemi di videosorveglianza;
 - evade le richieste di informazioni eventualmente pervenute da parte dell'Autorità Garante in materia di protezione dei dati personali, nei termini e secondo le modalità contenute nelle richieste stesse;
 - comunica al Titolare del trattamento eventuali nuovi trattamenti da intraprendere.
 - provvede a supervisionare le procedure di cancellazione/distruzione dati raccolti per il tramite di sistemi di videosorveglianza, nel caso in cui venga meno lo scopo del trattamento ed il relativo obbligo di conservazione.
6. I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

Art. 7 – Incaricati

1. I compiti affidati agli Incaricati, nello specifico, sono quelli di:
 - trattare tutti i dati personali di cui vengono a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle funzioni in modo lecito e secondo correttezza;
 - accedere ai dati unicamente con le credenziali assegnate senza che queste vengano comunicate a soggetti terzi non autorizzati; le credenziali dovranno essere modificate con cadenza trimestrale ed essere composte da minimo 8 caratteri alfanumerici; le credenziali non dovranno fare alcun riferimento al soggetto assegnatario non dovendo contenere elementi personali riconducibili al medesimo;
 - effettuare la sola consultazione esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni;
 - verificare che le registrazioni non superino i termini temporali di legge, ovvero i 7 (sette) giorni controllando saltuariamente che la sovra registrazione sia attiva;
 - comunicare al Responsabile o al Titolare - entro due giorni dalla ricezione - eventuali richieste di accesso ex art. 7 D. Lgs. 196/2003 inoltrate da soggetti terzi;
 - comunicare al Titolare eventuali accessi non autorizzati da parte di soggetti terzi, negli

- ambienti in cui risiedono gli schermi e o le registrazioni;
- non creare salvataggi dati o banche dati derivanti dalla raccolta effettuata per il tramite dell'impianto di videosorveglianza, senza espressa autorizzazione scritta del Responsabile del trattamento;
 - mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni;
 - supervisionare i soggetti preposti alla manutenzione dell'impianto quando questi avvengano in loco;
 - prendere visione del presente regolamento, il quale costituisce a tutti gli effetti documento formativo-informativo per un corretto uso della strumentazione necessaria al funzionamento dell'impianto.
2. Gli Incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.

Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, ai legali di fiducia del Titolare del trattamento nei casi in cui ciò sia necessario per tutelare gli interessi dell'Amministrazione Comunale, al Responsabile designato quale Responsabile del trattamento dei dati, al personale appositamente nominato incaricato dal Responsabile, ai tecnici dell'azienda che fornisce il servizio di manutenzione per gli interventi necessari. L'accesso di questi ultimi è subordinato al consenso anche orale del Titolare o del Responsabile, e agli Incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate necessitano di autorizzazione scritta del Titolare.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo Incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
4. Il Titolare del trattamento evita l'assunzione e/o il rilevamento di dati da parte di soggetti terzi, mediante la procedura indicata all'articolo 11.4 del presente regolamento.
5. Gli Incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
6. L'accesso ai sistemi (compresa la visione delle immagini registrate dal sistema) è esclusivamente consentito al Responsabile, ai preposti come indicato nei punti precedenti, all'Autorità Giudiziaria ed agli Organi di Polizia Giudiziaria.
7. Gli Incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

Art. 9 - Nomina degli Incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Responsabile, come specificato nella nomina ricevuta, designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.
2. I preposti sono nominati tra il personale con idonea qualifica professionale del Comune di Castelnuovo Berardenga, che agiranno nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata al personale incaricato.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, i preposti sono resi edotti in merito al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento, anche mediante la presa visione del presente regolamento.
6. Nell'ambito degli Incaricati/preposti, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle chiavi di accesso (alle aree operative o quant'altro custodisca i supporti tecnologici che verranno destinate all'uso).

Art. 10 - Aree Private di "collaborazione" Istituzionale con i cittadini

1. Il Titolare del trattamento, al fine di implementare il sistema di Videosorveglianza includendo il livello massimo di collaborazione tra istituzioni e cittadini, consente, previa richiesta di autorizzazione, l'installazione di telecamere private connesse con il sistema di videosorveglianza Comunale su aree private di proprietà dell'installante.
2. Il Comune di Castelnuovo Berardenga, sottoscritto a suo favore un accordo di titolarità esclusiva della connessione che si impegna a garantire, della registrazione e dell'archiviazione immagini, consente al proprietario della telecamera, previa richiesta di accesso agli atti, di visionare le riprese sia in diretta che registrate, esclusivamente sull'area privata del cittadino installante e solo per le finalità indicate nel presente regolamento.

CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione I
RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 11 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. Gli Incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile. Nello svolgimento della attività, volta alla prevenzione dei crimini e tutela del patrimonio tramite il sistema di videosorveglianza, gli Incaricati devono scrupolosamente osservare i principi di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, predisponendo eventuali automatismi di ripresa avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, luoghi di lavoro, luoghi di culto, alberghi, ecc. Gli Incaricati sono obbligati a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. L'accesso alle immagini registrate deve essere effettuato esclusivamente in caso di eventi criminosi o di danni al patrimonio comunale. In nessun caso, i dati trattati, devono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

2. Resta inteso che

- l'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile, ai preposti come indicato nei punti precedenti.
- gli Incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
- il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.
- la visualizzazione in diretta delle immagini e l'accesso ai dati conservati per la duplicazione e la loro differita visualizzazione è strutturata secondo i seguenti livelli d'accesso:

A) visualizzazione delle immagini in diretta:

- a1) accesso utente di primo livello: gli operatori incaricati della visualizzazione delle immagini detengono la priorità di gestione del sistema. Gli incaricati per la visualizzazione delle immagini in diretta accedono al sistema mediante credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle stesse. Detto personale è nominato con specifico atto di nomina.
- a2) In caso di necessità per manutenzione e assistenza, la ditta incaricata, può accedere alla visualizzazione delle immagini in diretta presso ogni postazione mediante personale tecnico solo alla presenza dei soggetti autorizzati alla visione delle immagini.

B) visualizzazione differita e duplicazione delle immagini registrate

- b1) l'accesso avviene mediante postazioni dedicate posizionate presso la sede definita dal Titolare del trattamento con apposito atto. L'incaricato alla consultazione delle immagini registrate si autentica mediante credenziali abilitanti su apposito software dedicato e accede all'area dell'archivio digitale nella quale ricerca o estrae immagini o filmati per i fini istituzionali;
- b2) In caso di necessità, manutenzione e assistenza, la ditta abilitata al servizio tecnico mediante personale appositamente incaricato, può accedere al sistema di videoregistrazioni e alla visualizzazione delle immagini registrate esclusivamente per le suddette necessità e nel rispetto degli obblighi di segretezza e riservatezza. Le operazioni di manutenzione e assistenza necessarie devono essere eseguite solo alla presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini registrate.

Art. 12 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento e ripresi attraverso le telecamere degli impianti di videosorveglianza installati sul territorio comunale sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
2. Le telecamere di cui al precedente comma 1 consentono, tecnicamente, riprese video in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sede che sarà definita da successivo atto. Le immagini delle unità di ripresa saranno gestite da una stazione di monitoraggio e controllo presso le sedi che saranno definite da successivo atto. Le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto digitale. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata. Le immagini registrate sono conservate per un massimo di 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria senza necessità di verifica preliminare da parte del Garante; quest'ultima si renderà invece necessaria qualora il Comune intenda procedere per speciali esigenze (diverse da quelle indicate

al periodo precedente) ad un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore ad una settimana. Il server dove sono allocati i dati è situato nei locali di proprietà del soggetto esterno gestore dell'impianto di videosorveglianza. L'eventuale proroga dei tempi di conservazione sarà consentita previa valutazione dell'eccezionalità della situazione e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare copia specificatamente richiesta all'Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. In ogni caso le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria solo in presenza di provvedimenti da questa emanati. In relazione alle capacità di salvataggio delle immagini, oltre i sette giorni previsti dalla legge n. 38/2009, le immagini riprese in tempo reale si sovrascrivono e cancellano quelle registrate.

3. In ragione delle finalità perseguite, sarà prevista una risoluzione delle riprese di alta qualità; sarà invece adottato un sistema di oscuramento in relazione agli angoli di ripresa non più concernenti le aree pubbliche o aree private aperte al pubblico.
4. Si rende noto che il trattamento dei dati personali effettuato per il tramite dell'impianto di videosorveglianza, può comportare la conoscibilità in via incidentale e residuale di dati sensibili con particolare riferimento a soggetti ripresi portatori di handicap visibile.
5. Tali dati non saranno elaborati né trattati fuori dalle finalità di cui al presente Regolamento.

Art. 13 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo dello zoom da parte degli operatori e degli Incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento e comunque attivato esclusivamente in caso di necessità.
2. L'eventuale utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli Incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
3. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici, ed in luoghi privati aperti al pubblico, mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
4. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Titolare e/o al Responsabile.
5. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 14 - Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003

1. Il Comune di Castelnuovo Berardenga - in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196 ed al Provvedimento dell'Autorità Garante in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 - si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, collocando ai confini del territorio ed in ogni sito in cui sono posizionate le telecamere di videosorveglianza la segnaletica in cui è riportata la seguente dicitura:
 - "TERRITORIO VIDEOSORVEGLIATO" – La registrazione è effettuata dal Comune di Castelnuovo Berardenga per fini di sicurezza – art. 13 del Codice in materia di trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003);
 - "AREA VIDEOSORVEGLIATA" – La registrazione è effettuata dal Comune di Castelnuovo Berardenga per fini di sicurezza – art. 13 del Codice in materia di trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003);
2. Detti cartelli devono essere conformi per contenuto, forma, posizione a quanto previsto al punto 3.1 del provvedimento del Garante del 29.4.2004
3. La segnaletica di cui sopra costituisce una informativa c.d. breve (All. A); a questa si aggiunge una informativa c.d. completa (All.B).
4. Per la segnaletica permanente collocata nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere verrà utilizzato il modello di cui all'Allegato n. 1 del Provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010. La stessa è collocata prima del raggio di azione di ogni telecamera installata, ed ha un formato ed un regime di illuminazione tali da permetterne la visibilità anche in ogni condizione di luce.
5. L'informativa c.d. completa contiene le seguenti informazioni:
 - a) indicazione del Titolare del trattamento
 - b) finalità del trattamento;
 - c) modalità del trattamento;
 - d) diritti esercitabili dall'interessato;
 - e) natura obbligatoria o facoltativa del conferimento;
 - f) indicazione di eventuali operazioni di comunicazione (conoscibilità dei dati da parte di soggetti predeterminati);
 - g) termini di conservazione delle immagini registrate.Detta informativa può essere reperita sul sito istituzionale del Titolare senza spese od oneri aggiuntivi a carico dell'interessato.
6. L'obbligo di segnalazione delle telecamere può essere omesso in caso di indagini in corso da parte dell'Autorità Giudiziaria o qualora sia espressamente escluso dal Codice della Strada (secondo il principio di prevalenza delle norme specifiche rispetto al Decreto Legislativo n.

196/2003 che va applicato in via residuale).

Sezione II
DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 15 - Diritto di accesso

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero entro un termine indicato di volta in volta, previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo;
 - d) alla conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - e) alla cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - f) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), deve essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata, posta elettronica (pervenute entro due giorni dal momento interessato), la risposta all'istanza dovrà avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III
**SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI,
LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E
RISARCIMENTO DEI DANNI**

Art. 16 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono allocati in un server esterno di proprietà del soggetto esterno gestore dell'impianto di videosorveglianza opportunamente protetti secondo le disposizioni previste dal Garante.
2. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza sono trattati con piena assicurazione delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/2003 ed in particolare dall'All. B dello stesso decreto, così da ridurre al minimo rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. del suddetto D.Lgs).
3. Sono adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al Titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal Titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica).
4. Il trattamento di dati personali di cui al presente regolamento è consentito esclusivamente ai soggetti dotati di credenziali di autenticazione. Le stesse, in presenza di competenze differenziate specificatamente attribuite ai singoli operatori, sono configurate in modo da assicurare diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini, relativamente ai compiti assegnati. Dette credenziali rispettano i seguenti principi:
 - a) gli Incaricati per effettuare il trattamento delle immagini devono superare apposita procedura di autenticazione;
 - b) al fine di garantire l'identificazione dell'operatore, si precisa che le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo;
 - c) con le istruzioni impartite agli Incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato;

- d) la parola chiave prevista per accedere al sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni 3 mesi;
 - e) il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non sarà assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi;
 - f) le credenziali sono disattivate in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali;
 - g) sono impartite istruzioni agli Incaricati per non lasciare incustodito e accessibile l'ambiente dove sono visualizzabili le riprese in atto o le relative registrazioni;
 - h) periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.
5. Sono state predisposte idonee misure tecniche ed organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica tramite sovra-registrazione, delle immagini riprese.
 6. Nel caso di interventi del personale per la manutenzione dell'impianto, sono state adottate specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche e, comunque, sempre in presenza dei soggetti nominati Incaricati o Responsabili da parte del Titolare del trattamento.
 7. La trasmissione mediante una rete fibra ottica e wireless di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza viene effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza.
 8. I dati personali raccolti sono protetti contro il rischio di intrusione e dall'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei software.
 9. Procedure di backup – deve essere fatto con cadenza almeno settimanale.
 10. Il Titolare garantisce, altresì, l'applicazione di ogni altra qualsivoglia misura di sicurezza individuata dai Provvedimenti emessi dall'Autorità Garante fino alla data del presente regolamento.

Art. 17 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 18 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 19 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Sezione IV **COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

Art. 20 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali (ovvero il rendere i dati conoscibili a soggetti di cui è conosciuta preventivamente l'identità) da parte del Comune di Castelnuovo Berardenga a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può effettuarsi decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (45gg).
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
4. A norma dell'Allegato B del Codice privacy, il Titolare è obbligato a mettere in sicurezza i dati personali che comunica all'esterno. Per adempiere a tale principio il Titolare ha adottato come procedura quella di far sottoscrivere delle dichiarazioni di riservatezza ai soggetti terzi che, in virtù delle funzioni svolte per il Comune, possono entrare in contatto anche in via indiretta ed incidentale coi dati ripresi dagli impianti di videosorveglianza.

Art. 21 – Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Il presente Regolamento in formato integrale viene pubblicato all'interno dell'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune di Castelnuovo Berardenga.
3. Copia dello stesso sarà altresì trasmessa ai Responsabili di P.O. dell'Ente e, qualora nominati, ai Responsabili, interni ed esterni, del trattamento dati.

CAPO IV
TRATTAMENTO DEI DATI CONTRO L'ABBANDONO ABUSIVO DI RIFIUTI E
SOSTANZE PERICOLOSE

Art. 22 – Finalità

1. Oltre alle finalità indicate nell'art.3 del presente regolamento, i sistemi di videosorveglianza saranno utilizzati per contrastare l'attività di deposito abusivo di rifiuti e sostanze pericolose, come previsto dal provvedimento del Garante Privacy in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010.
2. Per perseguire tale finalità, è prevista l'installazione di un sistema di rilevamento videofotografico detto sistema foto-trappola, con possibilità di affidamento della relativa gestione ad un soggetto esterno che si atterrà da tutto quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 23 – Modalità

1. L'impianto prevede un'attività di monitoraggio in real-time di siti particolarmente esposti al rischio di abbandono dei rifiuti al fine di combattere tale attività illegale, avendo una panoramica delle aree sotto analisi, ed archiviare, per una successiva consultazione, le sequenze acquisite dai dispositivi elettronici per un tempo limitato alle finalità dell'Amministrazione e nel rispetto degli attuali vincoli posti dalla legge.
2. Il sistema di foto-trappole permette di registrare le immagini catturate durante i movimenti nel suo campo di ripresa e di archivarle o sulla sua memoria interna o sugli apparati della rete del sistema di videosorveglianza. Il sistema che riceverà le immagini è a circuito chiuso ed il relativo elaboratore non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibile da altri elaboratori.

Art. 24 – Responsabili e Incaricati

1. Per la disciplina del Responsabile del trattamento dei dati, si rimanda all'art. 6 del presente regolamento.
2. Per la disciplina dell'incaricato del trattamento dei dati, si rimanda all'art. 7 del presente regolamento.
3. Per la disciplina relativa alle persone autorizzate ad accedere alla sala controllo, si rimanda all'art.8 del presente regolamento.
4. Per la disciplina relativa alla nomina degli Incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di rilevamento video-fotografico, si rimanda all'art.9 del presente regolamento.

Art. 25 – Misure di Sicurezza

1. Per la disciplina delle misure di sicurezza relative al trattamento dei dati, si rimanda all'art.16 del presente regolamento.

Art. 26 – Informativa ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 196/2003

1. Il Comune di Castelnuovo Berardenga - in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196 ed al Provvedimento dell'Autorità Garante in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 - si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle aree in cui sono posizionate le foto-trappole.
2. La segnaletica consiste in una informativa c.d. breve ed una c.d. completa.
3. Per la segnaletica permanente collocata nelle aree in cui sono posizionate le foto-trappole verrà utilizzato il modello di cui all'Allegato n. 1 del Provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010. La stessa è collocata prima del raggio di azione di ogni foto-trappola installata, ed ha un formato ed un regime di illuminazione tali da permetterne la visibilità anche in ogni condizione di luce.
4. Per la disciplina relativa ai contenuti dell'informativa c.d. completa, si rimanda all'art. 14 comma 4 del presente regolamento.

Art. 27 – Conservazione delle Immagini

1. Le immagini registrate sono conservate per un massimo di 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. .
2. I dati raccolti sono conservati con piena assicurazione delle misure di sicurezza previste dal D. Lgs. 196/2003, così da ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.
3. Allo scadere del termine di conservazione previsto dal comma 1 del presente articolo, le immagini registrate devono essere cancellate.
4. La cancellazione dei dati viene effettuata ad opera di soggetti appositamente preposti, tramite nomina del Titolare.
5. Le immagini che non abbiano diretta ed immediata rilevanza per le finalità previste dall'art. 21 del presente capo dovranno essere oggetto di cancellazione immediata.

Art. 28 – Posizionamento delle foto-trappole

1. Le foto-trappole devono essere posizionate nelle zone oggetto di monitoraggio, previamente individuate dall'Amministrazione Comunale. L'individuazione di zone ulteriori rispetto a quelle originariamente oggetto di monitoraggio è di competenza dell'Amministrazione Comunale.
2. Lo spostamento e il montaggio della foto-trappola dovrà essere effettuato, su indicazione dell'Amministrazione Comunale, esclusivamente dai soggetti nominati Incaricati al trattamento dati o sotto la diretta sorveglianza degli stessi.
3. Il posizionamento della foto-trappola dovrà essere coerente con il posizionamento dell'informativa c.d. breve, secondo le indicazioni appositamente previste per quest'ultima.
4. Le foto-trappole devono essere orientate in modo tale da riprendere solo ed esclusivamente il sito in cui avvenga il deposito abusivo di rifiuti e sostanze pericolose, onde evitare la ripresa di aree non oggetto di attività illecita.

Art. 29 - Manutenzione dell'impianto

1. La manutenzione delle foto-trappole è riservata alla ditta installatrice, appositamente nominata Responsabile al trattamento dati, ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.

CAPO V
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 30- Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.
2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO VI
MODIFICHE

Art. 31 – Disposizioni finali

Il presente atto è trasmesso in copia, sia a seguito della sua approvazione, sia di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena nonché al Garante per la protezione dei dati personali.

CAPO VII
ENTRATA IN VIGORE

Art. 32 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che lo approva, è pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.



La registrazione è effettuata dal Comune di Castelnuovo Berardenga per fini di sicurezza urbana.
Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, l'informativa è visionabile presso i locali del Comune di Castelnuovo Berardenga.

ALLEGATO "B"

INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA
Provvedimento a carattere generale del garante dell'8 aprile 20
10 - art. 13 D.Lgs 196/2003
INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 30.06.2003, N. 196
E DEL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DEL 29 APRILE 2010

In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, il COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA, nella sua qualità di Titolare del trattamento dati, informa gli utenti dei suoi servizi, su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti mediante impianti di videosorveglianza a circuito chiuso, presenti nel territorio comunale.

La presente informativa riguarda anche l'ambito di comunicazione e diffusione dei dati oggetto del trattamento, oltre alla natura del loro conferimento. E nello specifico:

FINALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza, oggetto del trattamento, sono trattati ed utilizzati per finalità di sicurezza urbana, ovvero:

- o a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- o a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- o al controllo di determinate aree.

Oltre che per le finalità sopraindicate, i dati raccolti, mediante il sistema di videosorveglianza, saranno trattati ed utilizzati al fine di contrastare l'attività di deposito abusivo di rifiuti e sostanze pericolose.

MODALITA' DI VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI. TEMPI E MODALITA' DI CONSERVAZIONE

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche e la visualizzazione e la registrazione delle immagini acquisite dall'impianto di videosorveglianza avviene solo ad opera del Titolare, del Responsabile e di soggetti appositamente Incaricati. Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese, che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano le aree di proprietà del Titolare.

L'impianto è improntato a visualizzare e registrare le immagini filmate.

Le immagini sono conservate per un tempo non superiore a 7 giorni, fatte salve esigenze ulteriori di conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché, nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria o all'eventuale esercizio del diritto di accesso riconosciuto all'interessato in virtù dell'art. 7 D.lgs. 196/2003.

COMUNICAZIONE E/O DIFFUSIONE

I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione.

La comunicazione a terzi, diversi dal Titolare, dai Responsabili, interni ma anche esterni all'Amministrazione Comunale, e dagli Incaricati al trattamento individuati e nominati ex artt. 29 e 30 del D.lgs. n. 196/2003, è prevista nei confronti di soggetti impegnati alla riservatezza e, comunque, per il solo ed esclusivo adempimento delle finalità sopraindicate. L'eventuale comunicazione dei dati identificativi avverrà nel rispetto dei principi di liceità, di correttezza e di riservatezza ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e nell'osservanza degli obblighi nello specifico previsti dagli artt. 13 e 23 della normativa ora richiamata.

I DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al Titolare del trattamento. In particolare secondo l'art. 7

l'interessato potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

TITOLARE, RESPONSABILE E COMUNICAZIONI PRIVACY

Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA, con sede in (53019) Via Garibaldi 4, Castelnuovo Berardenga (SI); il Titolare nominerà il Responsabile del trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla gestione del sistema di videosorveglianza. Un elenco aggiornato dei Responsabili, nominati dal Titolare ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 196/2003, è disponibile presso la sede legale del Titolare. Per ogni comunicazione ex artt. 7 e ss. del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. il Titolare mette a disposizione apposito indirizzo email.

NATURA DEL CONSENSO E CONFERIMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 196/2003 il consenso al trattamento dei suddetti dati non necessario in base al Provvedimento generale del Garante emanato l'8 aprile 2010 e in quanto trattasi di aree video sorvegliate presidiate da adeguate informazioni portate a preventiva conoscenza degli interessati sottoposti alle riprese. Il conferimento dei dati è obbligatorio qualora si acceda all'area ripresa tenuto conto delle finalità.